

LUISS



museo
nazionale
romano

Protocollo d'Intesa

Tra

Luiss Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, con sede in Roma, viale Pola n. 12, C.F. 02508710585 e partita I.V.A. 01067231009, in persona del Vice Presidente, professoressa Paola Severino, del Rettore, professor Andrea Prencipe, e del Direttore Generale, dott. Giovanni Lo Storto (di seguito, per brevità, "Luiss");

e

Il Museo Nazionale Romano, con sede e domicilio fiscale in Roma, via di S. Apollinare, 8, Codice Fiscale 97902780580, in persona del suo legale rappresentante dott.ssa Daniela Porro (di seguito, per brevità, "Museo")

premessi che

- a. **Luiss** è un'Università autonoma che ha per fine primario l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche e umanistiche, la promozione e l'organizzazione della ricerca, la preparazione culturale e professionale, il trasferimento dell'innovazione;
- b. **Luiss** ha elaborato un progetto di formazione rivolto a offrire al sistema economico, produttivo e istituzionale, innovativi e qualificati risultati nel settore scientifico, della ricerca e della formazione;
- c. il Museo è un Istituto di rilevante interesse nazionale dotato di autonomia speciale ai sensi del D.P.C.M. 29 agosto 2014 n. 171 e dei relativi decreti attuativi;
- d. il **Museo** ha il compito di acquisire e conservare le collezioni di antichità ricadenti nella propria competenza, ai fini della loro salvaguardia, valorizzazione e presentazione al pubblico. Il **Museo** persegue altresì finalità di ricerca e nel settore della storia dell'arte, dell'archeologia, dell'architettura e delle scienze del restauro, sia con risorse interne sia in collaborazione con partner nazionali e internazionali, e cura la diffusione di queste ricerche presso la comunità scientifica e il pubblico;
- e. ai sensi del DPCM n. 171 del 29/08/2014 art. 35 e della circolare della Direzione Generale Educazione e Ricerca (n. 31 del 31/07/201/), i Musei sono riconosciuti come enti promotori nell'organizzazione di attività formative;

considerato che

le Parti con il presente protocollo d'intesa (il "Protocollo di Intesa"), intendono individuare le aree di comune interesse nell'ambito delle quali attivare un'ampia collaborazione, anche attraverso relazioni con istituzioni internazionali;

si stipula e conviene quanto segue

Art. 1

Finalità e oggetto

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Con il presente Protocollo di Intesa le Parti intendono promuovere iniziative congiunte volte al conseguimento di obiettivi comuni di valorizzazione, in sede nazionale ed internazionale, di competenze distintive nei settori culturale, scientifico e socio-economico, nonché in altri settori che potranno essere individuati dal Comitato di Indirizzo di cui all'art. 4.

Art. 2

Impegni delle Parti

Le Parti si impegnano a collaborare, nell'ambito delle rispettive finalità, mediante l'utilizzo delle risorse intellettuali, tecniche e amministrativo-gestionali esistenti presso le proprie strutture, sia sul piano di progetti didattici, sia sul piano di progetti culturali e di ricerca scientifica, al fine di costituire un proficuo terreno di confronto, anche internazionale, per sviluppare le tematiche comuni, promuovere e sostenere ricerche aventi come oggetto il patrimonio culturale e contribuire alla formazione di professionalità legate alla gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale in Italia ed all'estero.

La collaborazione nei suddetti settori avverrà attivando le attività di seguito elencate:

- a. organizzazione congiunta di incontri, conferenze e seminari, studi e progetti di ricerca;
- b. realizzazione di iniziative didattiche nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e secondo gli specifici progetti elaborati o da elaborarsi;
- c. realizzazione di attività di formazione congiunta;
- d. partecipazione del **Museo** all'attività didattica presso **Luiss** attraverso docenze e testimonianze aziendali;
- e. progettazione e realizzazione di attività di formazione per il personale del **Museo** da parte di **Luiss**; promozione di tirocini di formazione da svolgersi presso il **Museo**.

Le Parti si impegnano a mantenere contatti, sia diretti che indiretti, per lo scambio e la discussione di informazioni relative alle attività svolte e in essere, così da favorire il miglior sviluppo degli studi e delle ricerche oggetto del presente Protocollo di Intesa.

Art. 3

Attività internazionali

Le parti si impegnano a promuovere accordi internazionali con grandi Musei e/o Università o Istituti di ricerca esteri, volti a favorire lo sviluppo di attività congiunte per la valorizzazione del patrimonio culturale e museale italiano, quali ad esempio lo scambio di oggetti d'arte da esporre presso il Museo Nazionale Romano o presso la Luiss (con le adeguate e necessarie garanzie previste dalla legge), in collegamento con eventi particolarmente significativi di promozione culturale, legati anche agli accordi internazionali tra la Luiss e Università straniere.



Art. 4

Comitato di indirizzo

Per l'individuazione e il coordinamento delle attività oggetto del presente Protocollo di Intesa, verrà costituito un Comitato di indirizzo composto dai seguenti referenti delle Parti:

Per il **Museo**:

Dott.ssa Daniela Porro

Dott. Paolo Liverani

per **Luiss**:

Prof.ssa Paola Severino

Prof. Luca Giustiniano

Il Comitato di indirizzo avrà il compito di identificare le specifiche tematiche nell'ambito dei settori e delle attività elencati negli articoli 2 e 3, ovvero in altre aree di comune interesse. Inoltre, avrà il compito di stabilire attraverso gli atti esecutivi di all'art. 5 le specifiche modalità operative con riferimento alle attività da intraprendere.

Variazioni dei referenti del Comitato di indirizzo dovranno essere comunicate all'altra Parte in forma scritta.

Art. 5

Atti esecutivi

Le Parti provvedono a formalizzare e rendere operative le tematiche e le attività individuate dal Comitato di indirizzo di cui all'art. 4 attraverso la stipulazione di specifici atti esecutivi. Nell'ambito dei predetti atti dovranno essere indicati:

- gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività svolte in collaborazione e quelle di competenza di ciascuna Parte;
- le modalità di esecuzione e la durata delle attività;
- l'ammontare di eventuali oneri e delle eventuali entrate nonché la relativa ripartizione degli stessi tra le Parti;
- gli eventuali contributi finanziari (nazionali, internazionali e comunitari) provenienti da soggetti terzi sia pubblici sia privati;
- il personale coinvolto;
- l'individuazione dei locali e delle attrezzature destinati allo svolgimento delle iniziative nel rispetto dei regolamenti interni delle Parti;
- le disposizioni in materia di sicurezza, di riservatezza e di trattamento dei dati;
- i Responsabili di ciascuna Parte per la corretta esecuzione delle disposizioni contenute nei singoli atti esecutivi.

Art. 6

Proprietà intellettuale

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune. Qualora dall'attività di collaborazione emergessero risultati degni di protezione brevettuale, le Parti procederanno alla stipula di un accordo separato che regolerà gli ulteriori rapporti.

Art. 7

Promozione dell'immagine

1. Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna Parte.
2. In particolare, il logo di **Luiss** e quello del **Museo** potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Protocollo di Intesa.
3. L'utilizzazione del logo di **Luiss** e del **Museo**, estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'art. 1 del presente Protocollo di Intesa, richiederà il consenso della Parte interessata.

Art. 8

Trattamento e pubblicazione dei risultati

1. I risultati della ricerca e degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito della presente intesa avranno carattere riservato e potranno essere divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte con precisa menzione della collaborazione oggetto della presente intesa e previo assenso dell'altra Parte.
2. Qualora le Parti intendano pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati delle ricerche in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, concorderanno i termini ed i modi delle pubblicazioni e, comunque, saranno tenute a citare l'intesa nell'ambito della quale è stato svolto il lavoro di ricerca.
3. E' consentito a ciascuna delle Parti di utilizzare, esclusivamente per uso interno, documenti, cognizioni e quant'altro scaturisca dalle attività oggetto del presente accordo.
4. Nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, i risultati scaturiti dalle ricerche comuni potranno essere pubblicati anche sui rispettivi canali istituzionali, nel rispetto della normativa vigente in materia e senza ulteriore autorizzazione.

Art. 9

Durata e rinnovo

Il presente Protocollo di Intesa ha validità di 3 anni dalla data della stipula e può essere prorogato o rinnovato in forma scritta a scadenza, previa valutazione positiva congiunta dei risultati delle iniziative poste in essere, essendo esclusa ogni forma di rinnovo tacito.

Art. 10

Recesso e risoluzione

Le Parti potranno recedere dal presente accordo con preavviso di 3 mesi. Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte tramite le PEC istituzionali delle Parti che sono:

per **Luiss**: rettorato@luisscert.it

per il **Museo**: mbac-mn-rm@mailcert.beniculturali.it

Il termine di preavviso decorre dalla data di ricezione della comunicazione di cui sopra. In tal caso sono fatte salve le spese già sostenute e gli impegni assunti alla data di comunicazione del recesso.

Art. 11

Foro competente

Ogni controversia relativa all'interpretazione, all'esecuzione ed alla risoluzione del presente accordo - qualora non risolta dalle parti in via amichevole - sarà riservata alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Art. 12

Copertura assicurativa

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

Art. 13

Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute.

Art. 14

Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela dei dati personali impiegati ai fini dell'esecuzione del presente rapporto contrattuale, ai sensi del R.E. 2016/679 e del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.

Art. 15

Riservatezza

Le Parti si obbligano, anche per i propri dipendenti, collaboratori e/o per i terzi eventualmente coinvolti nelle attività del presente Protocollo di Intesa, a non divulgare senza autorizzazione scritta della controparte, se non in forza di obblighi di legge, ogni e qualsiasi informazione ricevuta per iscritto, oralmente, attraverso mezzi o supporti informatici inerente alle proprie attività, incluso il presente Protocollo di Intesa.



Art. 16

Referenti

Qualsiasi comunicazione tra le parti dovrà essere effettuata presso i seguenti indirizzi:

per Luiss Guido Carli
c.a. Prof. Paola Severino
Viale Pola, 12
T +39 06 85 22 56 93
pseverino@luiss.it

Museo Nazionale Romano
c.a. Dott.ssa Daniela Porro
via di sant'Apollinare, 8
T +39 06 68 48 52 14-5
mn-m@beniculturali.it

Art. 17

Modifiche

Ogni modifica del presente accordo dovrà rivestire, a pena di nullità, la forma scritta ed essere sottoscritta da entrambe le Parti.

Roma, 2 aprile 2019

Museo Nazionale Romano
Direttore Generale
Daniela Porro

Luiss Guido Carli
Vice Presidente
Paola Severino

Rettore
Andrea Prencipe

Direttore Generale
Giovanni Lo Storto